



Università
Ca' Foscari
Venezia

Università Ca' Foscari Venezia
Dorsoduro 3246, 30123 Venezia
P.IVA 00816350276 - CF 80007720271
www.unive.it

Al Personale docente e ricercatore
Al Dirigenti
Al Personale tecnico/amministrativo
Al Collaboratori ed esperti linguistici
Al tecnologi

LL.SS.

Oggetto: Obbligo vaccinale dal 1^a Febbraio 2022 - Nota Operativa per il Personale Strutturato

Gentilissime, Gentilissimi

con riferimento ai numerosi quesiti pervenuti in merito alla gestione dell'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2, esteso al personale universitario dal Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1 a partire dal 1° febbraio 2022, si forniscono i seguenti riscontri.

1. L'obbligo vaccinale

Come chiarito dalla Circolare MUR del 25 gennaio 2022, a partire dal 1° febbraio l'obbligo vaccinale si applica a tutto il personale universitario strutturato, docente e non docente, legato all'Ateneo da un rapporto a tempo indeterminato o determinato di tipo subordinato.

L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della Salute¹.

Viene incluso nell'obbligo il personale assente dal servizio per legittimi motivi (ad esempio per la fruizione di ferie o permessi), con la sola eccezione del personale il cui rapporto di lavoro risulti sospeso per: aspettativa, congedo straordinario legge 104, congedo per maternità o parentale, paternità, per dottorato di ricerca, collocamento fuori ruolo, comando, mandato amministrativo, sospensione disciplinare e cautelare. Alla data del rientro in servizio, detto personale deve aver assolto all'obbligo vaccinale.

2. Le procedure di controllo

Il 1° febbraio l'Ateneo procederà alla verifica della regolarità della posizione vaccinale sia del personale presente in servizio, senza distinzione tra personale in presenza e personale in smart working, che di quello assente. Come strumento per la verifica verrà utilizzato, tramite

¹ Come indicato all'[art. 3-ter del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44 convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76](#).

apposita convenzione con il Ministero della Salute, il servizio di interoperabilità applicativa con la Piattaforma nazionale-DGC².

Nel caso in cui un/una dipendente risulti non in regola con l'obbligo vaccinale a seguito dell'interrogazione nel database del Ministero della Salute, riceverà una comunicazione con l'invito a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione, uno dei seguenti documenti:

- a) documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;
- b) attestazione, rilasciata nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, relativa all'omissione o al differimento della stessa³;
- c) documentazione attestante la richiesta di vaccinazione (prenotazione) da eseguirsi in un termine non superiore a 20 (venti) giorni dalla ricezione dell'invito dell'Amministrazione;
- d) documentazione attestante l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale in quanto soggetti guariti da SARS-CoV-2; qualora tale attestazione non sia stata trasmessa al medico competente (nel qual caso verrà acquisita d'ufficio) è possibile trasmettere apposita attestazione del proprio medico di base o, in ultima istanza, la documentazione attestante la positività all'infezione.

Nel periodo transitorio fino alla scadenza dei cinque giorni sopra ricordati ovvero fino alla produzione della documentazione richiesta, qualora ciò avvenga prima di tale scadenza, il personale potrà continuare a svolgere la propria attività lavorativa assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della Certificazione Verde Base (ottenuta anche mediante tampone).

Nella specifica ipotesi di cui alla lettera c), ossia nell'ipotesi di presentazione della documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'interessato dovrà trasmettere immediatamente, e comunque non oltre 3 (tre) giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale, da eseguirsi entro il termine massimo di venti giorni successivi alla ricezione dell'invito da parte dell'Amministrazione.

In tal caso, nell'intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino, in via transitoria, tale personale può continuare a svolgere la propria attività lavorativa assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della Certificazione Verde Base (ottenuta anche mediante tampone).

La documentazione sopra indicata dovrà essere prodotta all'Area Risorse Umane – Settore Amministrazione e Sorveglianza sanitaria via email all'indirizzo sorv.sanitaria@unive.it

3. La sospensione per mancato adempimento

La mancata presentazione della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) specificate nel paragrafo precedente determina l'inosservanza dell'obbligo vaccinale, che l'Ateneo

² Come previsto dal [Sistema di controlli d'Ateneo sulle certificazioni verdi COVID-19](#) approvato con D..R. n. 931 prot. n. 0113029 del 18/10/2021

³ Art. 4, commi 2 e 7, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76.

accerterà con specifico provvedimento, dandone comunicazione per iscritto al personale interessato. All'inosservanza dell'obbligo consegue **l'immediata sospensione** dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro⁴. Per il periodo di sospensione non sono dovute retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati.

La sospensione è efficace fino alla comunicazione all'Ateneo da parte dell'interessato dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Sarà necessario trasmettere tale documentazione all'ufficio Amministrazione e Sorveglianza Sanitaria (sorv.sanitaria@unive.it) che provvederà a verificarla e a darne riscontro all'interessato ai fini della riammissione.

4. Le sanzioni amministrative

Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale, fatte salve le eventuali deroghe e periodi transitori indicati al paragrafo 2, determina l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020, stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500⁵.

Restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

L'Area Risorse Umane – Settore Amministrazione e Sorveglianza sanitaria resta a disposizione per eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti, che possono essere proposti scrivendo all'indirizzo email sorv.sanitaria@unive.it

Cordiali saluti

Il Direttore Generale
dott. Gabriele Rizzetto

RPA: Dirigente dell'Area Risorse Umane
Monica Gussoni

⁴ In base a quanto previsto dall'art. 4-ter, commi 1-bis e 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76 e s.m.i.

⁵ <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;19~art4>